

CITTA' DI
VENEZIA



COMUNE DI VENEZIA
Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti
Settore Mobilità e Trasporti
Servizio Sportello Mobilità Terrestre

Rep. Ord. N° *vedi timbro informatico*

Oggetto: Misure di limitazione alla circolazione veicolare per il contenimento degli inquinanti atmosferici da applicare fino al 2023.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (PRTRA) è stato approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 57 dell'11.11.2004;
- il D.Lgs. 13 agosto 2010 n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" – conferma, tra l'altro, il valore limite di 24 ore per la protezione della salute umana per le polveri sottili (PM10) pari a 50 µg/m³ da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile;
- le Regioni del Bacino Padano (Veneto, Emilia Romagna, Lombardia e Piemonte) presentano specifiche condizioni orografiche e meteorologiche (con scarsità di venti, instaurarsi di frequenti situazioni e di inversione Termica, ecc.) che favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti, con particolare riferimento alle polveri sottili producendo così situazione di inquinamento particolarmente diffuse, tali da rendere difficile il conseguimento del rispetto dei valori limite della qualità dell'aria;
- già in data 19 dicembre 2013, per porre rimedio alla diffusa situazione di inadempimento allora esistente anche sul territorio del bacino padano, è stato sottoscritto tra le varie regioni e le amministrazioni statali, un accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino in parola, diretto ad assicurare la realizzazione coordinata e congiunta di misure aggiuntive di risanamento nell'ambito del processo avviato per il raggiungimento dei valori limite di qualità dell'aria. A tale riguardo, la Regione del Veneto con provvedimento della Giunta Regionale nr. 2283 del 10/12/2016 e n. 2811 del 30/12/2013 ha approvato e ratificato il suddetto accordo;
- nonostante i positivi effetti prodotti dall'accordo di programma del 2013 e dal protocollo d'intesa del 2015 (sottoscritto tra il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, la Conferenza delle Regioni e Province Autonome e l'associazione dei Comuni Italiani), in un arco temporale caratterizzato da una progressiva riduzione del numero delle zone di superamento dei valori limite e dell'entità dei superamenti per il materiale particolare PM10 e per il biossido di azoto, le procedure di infrazione avviate dalla Commissione Europea sono pervenute ad una fase avanzata ("Parere motivato" per le violazioni dei valori limite del biossido di azoto e materiale particolato PM10);
- con deliberazione n. 90 del 19 aprile 2016 il Consiglio Regionale ha approvato l'aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera;
- il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha trasmesso ufficialmente in data 05/06/2017 lo schema di Accordo, nel quale sono state recepite le

Direttore Ing. Simone Agrondi – Dirigente Arch. Loris Sartori
Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Angela Scolaro
Responsabile dell'istruttoria: Sig.ra Addolorata Longo
viale Ancona 59/63 Mestre – Venezia
mobilitatrasporti@pec.comune.venezia.it

modifiche richieste dalle Regioni del Bacino in parola – allegato A della Delibera di Giunta Regionale n.836 del 06/06/2017;

- con deliberazione della Giunta Regionale n. 836 del 06.06.2017 è stato approvato il “nuovo Accordo di programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell’aria nel Bacino Padano”;
- la Deliberazione di Giunta n. 1500 del 16/10/2018 che demanda ai Comuni l’attuazione delle misure per il miglioramento della qualità dell’aria, ai sensi degli artt. 5 e 7 della Normativa di Piano, sotto il coordinamento dei TTZ (tavoli tecnici zonali);
- con Delibere di Giunta Comunale n. 240/2017, n. 313/2018 e n. 301/2019 e 314/2020 è stato recepito il Nuovo Accordo e sono state fornite le linee d’indirizzo agli uffici per l’adozione delle misure temporanee di contenimento dei livelli di concentrazione degli inquinanti atmosferici, e per la stagione 2017 – 2018, 2018 – 2019, 2019 – 2020 e 1 ottobre – 31 dicembre 2020;
- il Decreto del Coordinatore dell’Unità di Crisi Regionale n. 1 del 08/01/2021 (BUR del 15/01/2021), con il quale si stabilisce che il blocco dei veicoli euro 4 diesel disposto con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1898 del 29/12/2020 sarà operante a partire dal giorno successivo a quello di cessazione dello stato di emergenza per contagio da Covid19 e contestualmente si preannuncia l’impegno da parte della Regione ad adottare un Piano straordinario di misure straordinarie;

Riconosciuto che:

- nonostante l’emergenza epidemiologica da Covid 19 anche la qualità dell’aria costituisce un importante elemento che condiziona la salute pubblica e che pertanto obbliga all’adozione di misure volte al contenimento delle concentrazioni di inquinanti;
- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 238 del 02/03/2021 è stato approvato un piano di misure straordinarie per la qualità dell’aria in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea, anche al fine di evitare l’applicazione sanzionatoria della stessa;
- il piano straordinario individua le ulteriori misure per ridurre nel più breve tempo possibile i livelli di inquinamento da materiale particolato (PM) al di sotto dei valori limite. Queste misure sono introdotte ad integrazione di quanto già previsto dai singoli piani regionali ed agiscono sulle emissioni dirette di PM e sulle emissioni dei principali precursori NOX ed NH3;
- con deliberazione n.238 del 02/03/2021 della Giunta Regionale è stato definito il programma delle limitazioni al traffico per gli anni 2021, 2022 e 2023 a cui i comuni devono attenersi e dare attuazione;
- con Delibera di Giunta Comunale n.74 del 30/03/2021 è stato dato attuazione al pacchetto di misure straordinarie per il contenimento dell’inquinamenti atmosferici per il triennio 2021- 2023;

Tenuto conto:

- delle indicazioni regionali contenute nelle Delibera di Giunta Regionale n.238 del 02/03/2021;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 74 del 30/03/2021 sono state recepite le indicazioni contenute nella delibera di Giunta Regionale n. 238 del 02/03/2021, dando attuazione al pacchetto di misure straordinarie per il contenimento dell’inquinamento atmosferico in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia Europea e sono state fornite agli uffici le linee di indirizzo relative alle misure straordinarie di contenimento degli inquinanti atmosferici per il triennio 2021- 2023;

Direttore Ing. Simone Agrondi – Dirigente Arch. Loris Sartori
Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Angela Scolaro
Responsabile dell’istruttoria: Sig.ra Addolorata Longo
viale Ancona 59/63 Mestre – Venezia
mobilitatrasporti@pec.comune.venezia.it

Visti:

- l'Ordinanza Dirigenziale n. 910 del 31/12/2020 "Misure di limitazione alla circolazione veicolare per il contenimento degli inquinanti atmosferici dal 01/01/2021 fino al 31/03/2021";
- l'Ordinanza Dirigenziale n. 719 del 30/09/2020 "Misure di limitazione alla circolazione veicolare per il contenimento degli inquinanti atmosferici dal 01/10/2019 fino al 31/03/2020";
- l'Ordinanza Dirigenziale n. 724 del 25/09/2020 "Misure di limitazione alla circolazione veicolare per il contenimento degli inquinanti atmosferici dal 01/10/2019 fino al 31/03/2020";
- l'Ordinanza Dirigenziale n. 592 del 27/09/2018 "Misure di limitazione alla circolazione veicolare per il contenimento degli inquinanti atmosferici dal 01/10/2018 al 31/03/2019";
- l'Ordinanza Dirigenziale n. 749 del 20/10/2017 "Misure di limitazione alla circolazione veicolare per il contenimento degli inquinanti atmosferici dal 23 ottobre 2017 al 15 aprile 2018";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 365 del 30/12/2020 sono state recepite le indicazioni contenute nella delibera di Giunta Regionale n. 1898 del 29/12/2020 dando attuazione al Nuovo Accordo di programma e sono state fornite le linee d'indirizzo agli uffici per l'adozione delle misure temporanee di contenimento dei livelli di concentrazione degli inquinanti atmosferici, per il semestre invernale dal 1 gennaio 2021 al 31 marzo 2021;
- la delibera di Giunta Comunale n. 301 del 24/09/2019 Attuazione del "nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano". Linee d'indirizzo agli uffici per l'adozione delle misure temporanee di contenimento dei livelli di concentrazione degli inquinanti atmosferici. Misure dirette stagione 2019 - 2020;
- la delibera di Giunta Comunale n. 313 del 26/09/2018 Attuazione del "nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano". Linee d'indirizzo agli uffici per l'adozione delle misure temporanee di contenimento dei livelli di concentrazione degli inquinanti atmosferici. Misure dirette stagione 2018 - 2019;
- l'art. 107 del Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- l'art. 17, punto 2) lettera i) dello Statuto del Comune di Venezia;
- gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992 "Nuovo Codice della Strada";
- la Direttiva Ministeriale 24/10/2000 "Direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l'installazione e la manutenzione";

ORDINA

REGOLAMENTARE LA CIRCOLAZIONE, SECONDO LE SEGUENTI MODALITÀ:

1. **Nessuna allerta livello VERDE** valido nel 2021 dal 7 gennaio al 30 aprile e dal 1 ottobre al 18 dicembre, nel 2022 dal 7 gennaio al 30 aprile e dal 1 ottobre al 17 dicembre, nel 2023 dal 7 gennaio al 30 aprile e dal 1 ottobre al 16 dicembre:

Direttore Ing. Simone Agrondi - Dirigente Arch. Loris Sartori
Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Angela Scolaro
Responsabile dell'istruttoria: Sig.ra Addolorata Longo
viale Ancona 59/63 Mestre - Venezia
mobilitatrasporti@pec.comune.venezia.it

1.1. divieto di circolazione nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:30 alle ore 18:30, per le seguenti categorie di veicoli:

- 1.1.1. ciclomotori e motocicli Euro 0;
- 1.1.2. autovetture ad uso proprio alimentate a benzina Euro 0 e 1;
- 1.1.3. autovetture ad uso proprio alimentate a diesel Euro 0, 1, 2, 3, 4*;
- 1.1.4. veicoli commerciali classificati in categoria N1, N2 e N3 alimentati a benzina Euro 0 e 1;
- 1.1.5. veicoli commerciali classificati in categoria N1, N2 e N3 alimentati a diesel Euro 0, 1, 2, 3 e 4*;

* la limitazione per i veicoli alimentati a diesel e immatricolati in categorie Euro 4 durante l'emergenza sanitaria da Covid -19 è sospesa.

2. Allerta livello 1 ARANCIO valido, su apposita comunicazione di cui al punto 6, valido nel 2021 dal 7 gennaio al 30 aprile e dal 1 ottobre al 18 dicembre, nel 2022 dal 7 gennaio al 30 aprile e dal 1 ottobre al 17 dicembre, nel 2023 dal 7 gennaio al 30 aprile e dal 1 ottobre al 16 dicembre:

2.1. divieto di circolazione dal lunedì alla domenica, dalle ore 8:30 alle ore 18:30, per le seguenti categorie di veicoli:

- 2.1.1. ciclomotori e motocicli Euro 0 e 1;
- 2.1.2. autovetture ad uso proprio alimentate a benzina Euro 0, 1 e 2;
- 2.1.3. autovetture ad uso proprio alimentate a diesel Euro 0, 1, 2, 3, 4 e 5;
- 2.1.4. veicoli commerciali classificati in categoria N1, N2 e N3 alimentati a benzina Euro 0, 1 e 2;
- 2.1.5. veicoli commerciali classificati in categoria N1, N2 e N3 alimentati a diesel Euro 0, 1, 2, 3 e 4;

3. Allerta livello 2 ROSSO valido, su apposita comunicazione di cui al punto 6, valido nel 2021 dal 7 gennaio al 30 aprile e dal 1 ottobre al 18 dicembre e dal 27 dicembre al 31 dicembre, nel 2022 dal 1 gennaio al 30 aprile e dal 1 ottobre al 17 dicembre e dal 27 dicembre al 31 dicembre, nel 2023 dal 1 gennaio al 30 aprile e dal 1 ottobre al 16 dicembre e dal 27 dicembre al 31 dicembre:

3.1. divieto di circolazione dal lunedì alla domenica, dalle ore 8:30 alle ore 18:30 per le seguenti categorie di veicoli:

- 3.1.1. ciclomotori e motocicli euro 0 e 1;
- 3.1.2. autovetture ad uso proprio alimentate a benzina Euro 0, 1e 2;
- 3.1.3. autovetture ad uso proprio alimentate a diesel Euro 0, 1, 2, 3, 4 e 5;
- 3.1.4. veicoli commerciali classificati in categoria N1, N2 e N3 alimentati a benzina Euro 0, 1 e 2;
- 3.1.5. veicoli commerciali classificati in categoria N1, N2 e N3 alimentati a diesel Euro 0, 1, 2 e 3, 4 e 5**.

** la limitazione per i veicoli commerciali alimentati a diesel e immatricolati in categorie Euro 5 si applica solo per i veicoli commerciali leggeri.

- 4. Divieto dal 1 ottobre al 30 aprile di sostare con il motore acceso per gli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea, per i veicoli merci durante le fasi di carico/scarico, per gli autoveicoli in corrispondenza di particolari impianti semaforici e/o di passaggi a livello di treni o locomotive con motore a combustione.**
- 5. L'ambito territoriale, di cui alla planimetria allegata, sul quale si applicano le limitazioni sopra descritte sono le strade di competenza comunale della terraferma ad eccezione dei tratti indicati nella tavola allegata per il raggiungimento delle aree a parcheggio.**
- 6. I livelli di allerta 1 ARANCIO e 2 ROSSO si attivano in relazione al superamento dei limiti di concentrazioni di PM10 nell'aria. A tal fine ARPAV provvede ad emanare e diffondere agli uffici comunali preposti (Settore Progetti Strategici e Ambientali) apposita informativa inerente il superamento dei limiti nonché a comunicare l'avvenuto rientro nei limiti di norma.**
- 7. Il presente provvedimento è da ritenersi sospeso, qualora comunicato dai preposti uffici comunali (si veda il punto 6), in occasione del verificarsi di eventi meteorologici straordinari e di scioperi del servizio di trasporto pubblico locale.**
- 8. Deroche alle limitazioni al traffico valide in occasione di nessuna allerta livello VERDE:**
 - 8.1. veicoli alimentati a benzina dotati di impianti omologati per il funzionamento anche a gpl o gas metano, purché utilizzino per la circolazione rigorosamente gpl o gas metano, o veicoli dotati di impianti omologati, alimentati a gasolio - gpl o a gasolio - gas metano;
 - 8.2. autobus adibiti al servizio pubblico di linea e turistici, scuolabus, taxi ed autovetture in servizio di noleggio con conducente;
 - 8.3. veicoli di trasporto di pasti confezionati per le mense e pasti per comunità;
 - 8.4. veicoli al servizio di portatori di handicap muniti di contrassegno di cui all'art. 12 del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503; veicoli per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica rilasciata dagli Enti competenti; veicoli delle persone che prestano assistenza a ricoverati presso luoghi di cura o servizi residenziali, per autosufficienti e non, o a persone nel relativo domicilio, limitatamente all'assolvimento delle funzioni di assistenza, muniti di titolo autorizzatorio;
 - 8.5. veicoli adibiti a compiti di soccorso sanitario, compresi quelli dei medici in servizio e dei veterinari in visita domiciliare urgente, muniti di apposito contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;
 - 8.6. veicoli di servizio e nell'ambito dei compiti d'istituto delle Pubbliche Amministrazioni, compresa la Magistratura, dei Corpi e servizi di Polizia Locale e Provinciale, delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate e degli altri Corpi armati dello Stato, del Corpo diplomatico aventi targa CD, del Corpo Consolare aventi targa CC, della Protezione civile, della Croce Rossa Italiana;
 - 8.7. veicoli che trasportano farmaci, prodotti per uso medico e di consumo sanitario;
 - 8.8. veicoli utilizzati da persone che non possono recarsi al lavoro con mezzi pubblici a causa dell'orario di inizio o fine turno o del luogo di lavoro, limitatamente al percorso più breve casa-lavoro, purché muniti di dichiarazione del datore di lavoro attestante la tipologia e l'orario di articolazione dei turni e l'effettiva turnazione o di titolo autorizzatorio del lavoratore controfirmato dal datore di lavoro;
 - 8.9. veicoli degli ospiti degli alberghi e strutture ricettive simili situati nell'area interdetta, limitatamente al percorso necessario all'andata e al ritorno dagli stessi, il giorno dell'arrivo e della partenza, in possesso della copia della prenotazione;
 - 8.10. veicoli che trasportano almeno 3 persone a bordo se omologati a quattro o più posti oppure con almeno due persone a bordo se omologati a 2 posti (cosiddetto carpooling);
 - 8.11. veicoli che debbono recarsi alla revisione obbligatoria (con documenti dell'ufficio del Dipartimento di Trasporti Terrestri o dei Centri di Revisione Autorizzati) limitatamente al percorso strettamente necessario;
 - 8.12. veicoli degli istituti di vigilanza privata compresi i portavalori;
 - 8.13. veicoli appartenenti alle categorie "L2" (ciclomotore tre ruote) e "L5" (triciclo) riferite al trasporto merci e alla categoria "N" di cui all'art. 47 comma 2 lettera c del D.Lgs. 285/1992 "Nuovo Codice

della Strada" (veicoli commerciali, classificati come speciali o ad uso specifico di cui all'art. 203 del DPR 495/1992 o ad essi assimilati in base ad eventuale provvedimento comunale);

- 8.14. autoveicoli e motoveicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 285/92 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada" (D.G.R.V. n. 4117/2007) in occasione di manifestazioni;
- 8.15. veicoli provvisti di motori elettrici o ibridi (motore termico/elettrico);
- 8.16. veicoli con targa estera purché i conducenti siano residenti e domiciliati all'estero;
- 8.17. veicoli classificati come macchine agricole di cui all'art. 57 del D. Lgs 285/92;
- 8.18. veicoli dei donatori di sangue, donazione documentabile a posteriori limitatamente al tragitto da casa al centro trasfusionale e ritorno;

Sono ulteriormente esclusi le seguenti categorie dotate di apposita attestazione e/o idonea documentazione specifica da attestare tramite autocertificazione (modulo allegato):

- 8.19. veicoli utilizzati per il trasporto di persone che partecipano a cerimonie nuziali o funebri e veicoli al seguito;
- 8.20. veicoli per il trasporto alle strutture sanitarie pubbliche o private per sottoporsi a visite mediche, cure ed analisi programmate, nonché per esigenze di urgenza sanitaria da comprovare successivamente con certificato medico rilasciato dal pronto soccorso;
- 8.21. veicoli dei paramedici e dei tecnici ospedalieri in servizio di reperibilità, nonché i veicoli di associazioni, imprese e/o persone che svolgono servizio di assistenza sanitaria e/o sociale;
- 8.22. veicoli appartenenti a enti pubblici o enti privati, utilizzati per svolgere funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro;
- 8.23. veicoli con potenza inferiore o uguale a 80 kW, di proprietà di conducenti che abbiano compiuto il 70° anno di età da attestare mediante esibizione di documento di identità;
- 8.24. veicoli dei commercianti ambulanti che operano negli spazi inseriti nel piano del commercio su area pubblica del comune;
- 8.25. veicoli per il trasporto dei bambini e dei ragazzi da/per asili nido, scuole dell'infanzia (asilo), scuole primarie (elementari), scuole secondarie di primo grado (medie), limitatamente alla mezz'ora prima e dopo l'orario di inizio e fine delle lezioni o di altre attività organizzate in orario extrascolastico dagli istituti di appartenenza (vedi modulistica allegata);
- 8.26. veicoli di trasporto collettivo delle società sportive per l'accompagnamento di giovani atleti (massima categoria giovanissimi) verso le strutture sportive, limitatamente al percorso casa - impianto sportivo e limitatamente ai 60 minuti prima e dopo dell'inizio e della fine degli allenamenti muniti, di chiara identificazione (logo della società);
- 8.27. veicoli di sacerdoti e ministri di culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;
- 8.28. veicoli degli operatori del commercio all'ingrosso dei prodotti deperibili;
- 8.29. veicoli utilizzati per particolari attività urgenti e non programmabili, per assicurare servizi manutentivi di emergenza, nella fase di intervento;
- 8.30. esclusivamente fino al 30 aprile 2021, in via generale, in ragione della vigenza della deroga disposta con Decreto del coordinatore dell'Unità di crisi ex OCDPC n. 630/2020, n. 1 dell'8 gennaio 2021;

Sono fatte salve le disposizioni comunali vigenti relative alle ZTL e alle modalità di carico e scarico delle merci.

9. Deroghe alle limitazioni al traffico valide in occasione dei livelli di allerta ARANCIO e ROSSO:

Tutte le deroghe di cui al punto 8, fatta eccezione per quelle di cui al punto 8.10 e 8.23, che sono sostituite come di seguito indicate:

- 9.1. veicoli che effettuano car-pooling, ovvero trasportano almeno 4 persone a bordo, quale promozione dell'uso collettivo dell'auto;

- 9.2. veicoli con potenza inferiore o uguale a 80 kW, di proprietà di conducenti residenti nel Comune di Venezia che abbiano compiuto il 70° anno di età da attestare mediante esibizione di documento di identità;

Sono fatte salve le disposizioni comunali vigenti relative alla ZTL e alle modalità carico e scarico delle merci.

10. Prescrizioni a carattere generale:

- 10.1. costante e capillare verifica delle condizioni di manutenzione complessive della segnaletica da parte dell'Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti;
- 10.2. l'Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti, esecutrice degli interventi sulla viabilità oggetto di regolamentazione con il presente provvedimento, sarà l'unica e diretta responsabile delle operazioni di sorveglianza, manutenzione ed immediato ripristino di eventuale segnaletica stradale che fosse danneggiata;
- 10.3. i lavori di segnaletica saranno eseguiti a cura dell'Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti.

La presente ordinanza ha validità immediata ed esecutività secondo i periodi indicati ai punti precedenti e comunque fino al 16 dicembre 2023.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante la posa in opera e la manutenzione, a cura della dell'Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti, della prescritta segnaletica stradale. La presente ordinanza è pubblicata sul sito ufficiale del Comune di Venezia e potranno eventualmente essere poste in essere dall'Amministrazione ulteriori e diverse modalità di pubblicizzazione.

Dell'avvenuta installazione va dato tempestivo avviso, tramite inoltre all'Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti – Settore Mobilità e Trasporti e al Corpo di Polizia Locale, di apposito verbale riportante la data e l'ora, sottoscritto dal responsabile dell'Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti.

È fatto obbligo, a tutti gli utenti della strada, di rispettare quanto stabilito nella presente ordinanza.

Gli organi di polizia stradale, di cui all'art. 12 del Codice della strada, sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

A carico dei trasgressori alle disposizioni descritte nella presente ordinanza, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada.

A norma dell'art. 3 c. 4 della legge n. 241/1990 si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge n. 1034/1971 al TAR Veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell'art. 37 c. 3 del Codice della Strada.

Mestre, 6 aprile 2021

IL DIRIGENTE
arch. Loris Sartori
(*) *atto firmato digitalmente*

() Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n.82.*

Direttore Ing. Simone Agrondi – Dirigente Arch. Loris Sartori
Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Angela Scolaro
Responsabile dell'istruttoria: Sig.ra Addolorata Longo
viale Ancona 59/63 Mestre – Venezia
mobilitatrasporti@pec.comune.venezia.it